



**REGIONE TOSCANA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30-06-2008 (punto N. 11 )**

**Delibera**

**N .501**

**del 30-06-2008**

*Proponente*

AGOSTINO FRAGAI

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

*Pubblicità'/Pubblicazione:* Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

*Dirigente Responsabile:*Luigi Izzi

*Estensore:* Roberta Deserti

*Oggetto:*

Termini e modalità per la concessione dei contributi ai comuni montani e ai comuni di minore dimensione demografica in situazioni di maggiore disagio, a norma dell'articolo 4 della Legge regionale 27 luglio 2004 n. 39. Revoca della delibera della Giunta Regionale del 18 ottobre 2004 n. 1049.

Presenti:

AMBROGIO BRENNIA

RICCARDO CONTI

AGOSTINO FRAGAI

FEDERICO GELLI

ENRICO ROSSI

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO SIMONCINI

MASSIMO TOSCHI

GIUSEPPE BERTOLUCCI

EUGENIO BARONTI

MARCO BETTI

PAOLO COCCHI

Assenti:

CLAUDIO MARTINI

ANNA RITA BRAMERINI

*STRUTTURE INTERESSATE:*

*Tipo*

*Denominazione*

Settore

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

*Note:*

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, concernente norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio;

Visto, in particolare, l'articolo 4 della legge regionale n. 39 del 2004, che prevede la concessione di un contributo annuale ai comuni che risultano in situazione di maggiore disagio, stabilisce i presupposti per detta concessione, attribuisce alla Giunta regionale il compito di indicare termini e modalità per i procedimenti di concessione, in raccordo con i procedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 e del programma di riordino territoriale, nonché termini, modalità e adempimenti per l'attuazione dell'articolo medesimo;

Vista, in particolare, la deliberazione della Giunta Regionale del 18 ottobre 2004 n. 1049 avente ad oggetto "Termini e modalità per la concessione dei contributi ai Comuni Montani e ai Comuni di minore dimensione demografica in situazioni di maggiore disagio a norma dell'art. 4 della legge regionale 27 luglio 2004 n. 39", così come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale del 6 novembre 2006 n. 817;

Considerato che i punti 1, 2, 3, 4 e 6 della deliberazione citata prevedevano l'erogazione del contributo annuale di cui all'art. 4 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, in due fasi distinte (anticipo e saldo) per dare la possibilità ai comuni rientranti nella graduatoria di disagio, che non avevano ancora attivato le gestioni associate di cui alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, di trasmettere la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dal programma di riordino territoriale per l'incentivazione, al fine di beneficiare del contributo in fase di concessione del saldo;

Considerato che la suddetta procedura rispondeva all'interesse di non penalizzare i comuni rientranti nella graduatoria di disagio che al momento della concessione dell'anticipo del contributo annuale, non avevano ancora attivato, nei rispettivi livelli ottimali, le gestioni associate di cui alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40;

Considerato che si può ritenere consolidata l'esperienza delle gestioni associate in Toscana e che, quindi, i comuni beneficiari del contributo di cui all'art. 4 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, possono essere individuati fin dal momento di adozione del decreto dirigenziale di concessione dei contributi di cui alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, provvedendo, in tal modo, anche ad una semplificazione degli adempimenti a carico dei comuni;

Visto il parere favorevole espresso dal Presidente del CTP, allegato all'o.d.g. della seduta del 20 giugno 2008;

Considerato che è stata esperita, con esito positivo, la procedura concertativa di cui all'art. 13 protocollo di intesa del 6 febbraio 2006;

a voti unanimi

## DELIBERA

1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, la struttura regionale competente, settore affari istituzionali e delle autonomie locali della direzione generale della presidenza, prende in considerazione i Comuni di cui al medesimo articolo 4, comma 2, lettera a), e individua la somma da concedere a ciascuno di essi, che risultano partecipare nello stesso anno solare per il quale il contributo deve essere corrisposto, a gestioni associate che hanno i requisiti per la concessione dell'incentivazione ai sensi della legge regionale n. 40 del 2001 e dei provvedimenti attuativi.
2. Entro quindici giorni dalla data di concessione dei contributi di cui alla legge regionale n. 40 del 2001 e dei provvedimenti attuativi, attribuita a seconda dei casi a titolo forfetario o annuale, la somma individuata ai sensi del punto 1 della presente deliberazione è attribuita a ciascun Comune che è risultato effettivamente partecipare a gestioni associate incentivate. Alla concessione del contributo si provvede con decreto che effettua l'impegno e la contestuale liquidazione sull'intera somma disponibile sul bilancio.
3. Entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello della concessione del contributo, il Comune beneficiario è tenuto alla presentazione della relazione di cui all'articolo 4, comma 8, della legge regionale n. 39 del 2004. Tale relazione deve far riferimento al contributo ricevuto nell'anno precedente a quello in cui è stato adottato l'ultimo provvedimento di concessione. Se il contributo non è stato completamente utilizzato, la relazione è dovuta, nel termine medesimo, per ciascuno degli anni successivi, fino alla completa utilizzazione. La relazione deve contenere:
  - a. l'indicazione delle spese effettuate, con espreso riferimento a tutti o a taluni interventi, attività o iniziative di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale n. 39 del 2004; detti elementi sono trasmessi mediante la modulistica approvata dalla struttura regionale competente;
  - b. l'indicazione delle risorse aggiuntive che sono risultate a carico del Comune per la realizzazione degli interventi, delle attività e delle iniziative di cui alla lettera a);
  - c. i risultati che il Comune ritiene di aver raggiunto con gli interventi, le attività o le iniziative effettuati con l'utilizzazione del contributo;
  - d. gli eventuali programmi di attività che il Comune intende realizzare, come risultanti dal bilancio pluriennale e dalla relazione previsionale programmatica".
4. Per l'anno 2009, la relazione di cui al punto 3, deve tener conto del contributo assegnato per l'anno 2007, concesso con i decreti dirigenziali del 22 novembre 2007 n. 5909 e del 31 gennaio 2008 n. 434.
5. Il monitoraggio sull'utilizzazione dei contributi è effettuato dalla struttura regionale competente alla concessione, sulla base delle relazioni di cui al punto 3. Il Comune è tenuto a fornire ogni

collaborazione per l'acquisizione di ulteriori elementi utili per la redazione delle relazioni al Consiglio regionale di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 39 del 2004. La mancata collaborazione è espressamente segnalata nelle relazioni suddette.

6. La struttura regionale competente provvede a sollecitare, anche via telefax o posta elettronica, la trasmissione della relazione del punto 4 nel caso in cui non sia stata trasmessa nel termine ivi previsto, assegnando un termine ulteriore; provvede allo stesso modo quando trattasi di richiedere integrazioni o chiarimenti su una relazione che risulta regolarmente trasmessa ma incompleta. Decorso inutilmente detto termine, la struttura regionale competente provvede con lettera, inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o con telefax da cui risulti la data del ricevimento, ad assegnare all'ente un termine finale, non superiore a quindici giorni, entro il quale l'ente medesimo può presentare la documentazione utile ad evitare la revoca. In caso di ulteriore inadempimento si provvede direttamente alla revoca. Il provvedimento di revoca è adottato entro sessanta giorni dal termine finale assegnato per la presentazione della documentazione.
7. La restituzione delle somme revocate avviene, ai sensi della normativa regionale vigente, senza interessi, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento inviata dal servizio competente in materia di entrate. Decorso inutilmente detto termine, si provvede al recupero delle somme erogate.
8. Per la concessione e la revoca dei contributi si applicano le ulteriori disposizioni della legge regionale n. 39 del 2004. In particolare, la struttura regionale competente verifica la sussistenza delle situazioni previste dall'articolo 4, comma 9, ai fini dell'esclusione dal contributo del Comune che vi incorra.
9. Con la presente deliberazione si revoca la deliberazione della Giunta Regionale del 18 ottobre 2004 n. 1049 avente ad oggetto "Termini e modalità per la concessione dei contributi ai Comuni Montani e ai Comuni di minore dimensione demografica in situazioni di maggiore disagio a norma dell'art. 4 della legge regionale 27 luglio 2004 n. 39", così come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale del 6 novembre 2006 n. 817.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f) della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrati della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

Segreteria della Giunta  
Il Direttore generale della  
Presidenza  
Valerio Pelini

Il dirigente responsabile  
LUIGI IZZI

Il Direttore generale  
VALERIO PELINI